



COMUNE DI VARANO BORGHI

PROVINCIA DI VARESE

Via S. Francesco 1 – 21020 VARANO BORGHI - P. IVA 00263100125

Tel. 0332.960119 - fax. 0332.961749

sito internet: www.comune.varano-borghi.va.it

e- mail: info@comune.varano-borghi.va.it

Pec: protocollo@pec.comune.varano-borghi.va.it



ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 20 DEL 22-06-2021

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI). APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).

L'anno **duemilaventuno** il giorno **ventidue** del mese di **giugno** alle ore 21:00, in videoconferenza con applicativo "Google Meet" e trasmessa in diretta *streaming* sul canale YouTube del Comune, previa osservanza di tutte le formalità previste dalla legislazione vigente relativa all'emergenza epidemiologica, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione, sotto la presidenza del **Sindaco**, Sig. **MAURIZIO VOLPI**, il Consiglio Comunale, composto dai Signori:

VOLPI MAURIZIO	Sindaco	Presente in videoconferenza
CAROLO STEFANO	Consigliere	Presente in videoconferenza
FILIPPINI ANDREA	Consigliere	Presente in videoconferenza
TAMBORINI STEFANO	Consigliere	Presente in videoconferenza
BANDERA ALBINA AMNERIS	Consigliere	Presente in videoconferenza
CAFFIERO RAMONA	Consigliere	Presente in videoconferenza
RAVANELLI SIMONE	Consigliere	Assente
CARRANO ALESSANDRA	consigliere	Presente in videoconferenza
CAIELLI GIACOMO GIOVANNI	Consigliere	Presente in videoconferenza
FAINI LUCA	Consigliere	Presente in videoconferenza
PANELLA GIANCARLO	Consigliere	Presente in videoconferenza

PRESENTI N. 10

ASSENTI N. 1.

Assiste l'adunanza il **SEGRETARIO COMUNALE, DOTT.SSA CARLA AMATO**, collegato in teleconferenza, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **Sindaco, Sig. MAURIZIO VOLPI**, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

E' presente in videoconferenza il Responsabile dell'Area Finanziaria Sig. Pannullo Renato.

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI). APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).

Illustra il Sindaco.

Il Consigliere Caielli anticipa il voto contrario, informa che il regolamento è stato trasmesso pochi giorni fa, non c'è stata alcuna informazione e partecipazione. Non si dissente sul rispetto dei termini, ma è un atto importante che avrebbe richiesto maggiore tempo per un'analisi più approfondita.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1 comma 639 della L. n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014), che ha introdotto nel nostro ordinamento, a partire dal 1 gennaio 2014, un nuovo tributo, denominato Imposta Unica Municipale (IUC), composto dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nella tassa sui rifiuti (TARI) e nel tributo sui servizi indivisibili (TASI);

VISTO l'art. 1 comma 738 della L. n. 160 del 23 dicembre 2019, che ha previsto, a decorrere dal 2020, l'abolizione della IUC, ad eccezione delle norme relative alla TARI;

VISTO il D.lgs. n. 116 del 3 settembre 2020, che ha profondamente innovato la disciplina del trattamento dei rifiuti, eliminando la categoria dei rifiuti assimilati agli urbani e definendo per legge le tipologie di rifiuti considerati "urbani" (e come tali sottoposti all'ambito del servizio comunale e quindi della relativa tassa) e quelli invece classificati come "speciali" (che invece non rientrano nel perimetro del servizio comunali e non possono essere quindi oggetto di tassazione);

CONSIDERATO che tale riforma ha un notevole impatto sull'applicazione della TARI, in quanto alcune categorie produttive (attività industriali e magazzini collegati ad attività industriali) potranno essere tassate solo parzialmente (per i servizi comunali di cui comunque usufruiscono, come lo spazzamento delle strade), mentre altre potranno ottenere una riduzione della tassazione qualora comunicino al comune entro il 31 maggio di ogni anno la decisione di smaltire autonomamente una quota dei rifiuti urbani da esse prodotte;

RITENUTO NECESSARIO apportare alcune modifiche al regolamento comunale vigente per adeguarlo alla nuova disciplina, in particolare eliminando il riferimento ai rifiuti assimilati, disciplinando il regime applicabile alle attività industriali e ai magazzini e rivedendo alcune norme non più coerenti con il quadro normativo vigente, oltre che per una migliore formulazione di alcuni aspetti del tributo;

RITENUTO OPPORTUNO, per ragioni di chiarezza, di non limitarsi a modificare il regolamento vigente, ma di procedere all'approvazione di un nuovo regolamento;

CONSIDERATA la potestà regolamentare del Comune in materia di entrate, anche tributarie, prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dall'art. 3 comma 4 del D.lgs. 267/2000; in particolare il comma 1 stabilisce che: *“Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla*

individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”;

VISTO l'art. 53 comma 16 della L. n. 388/2000, così come sostituito dall'art. 27 comma 8 della L. 448/2001, che dispone: *"Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento".*

DATO ATTO CHE:

- l'art. 3 del decreto legge 30 aprile 2021, n.56 ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali al 31 maggio 2021;
- l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, prevede che il termine *“per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”* e che *“i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;

CONSIDERATO CHE l'art. 30, comma 5, del D.L. n. 41/2021, c.d. *“Decreto Sostegni”* – *“Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19”*, in deroga all'art. 1, comma 169, Legge n. 296/2006 e all'art. 53, comma 16, Legge n. 388/2000, ha prorogato, al 30 giugno 2021, il termine per l'approvazione da parte dei Comuni delle tariffe e dei regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva; la proroga trova applicazione anche in caso di esigenze di modifica di provvedimenti già deliberati;

VISTA la Deliberazione adottata dall'ARERA n.158 del 05/05/2020 contenente *“misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID-19”*;

VISTO l'art. 6 del dl 73/2021 che eroga ulteriori e distinti fondi con la finalizzazione specifica del finanziamento di agevolazioni a favore delle utenze non domestiche TARI colpite dalle conseguenze dell'emergenza epidemiologica per il 2021;

CONSIDERATO CHE la scelta di differenziare le misure di agevolazione, a seconda delle diverse condizioni oggettive e soggettive dei possibili beneficiari è interamente demandata al Comune, sempre nel quadro di criteri generali di ragionevolezza e proporzionalità relativa; tali misure sono altresì disciplinate, rientrandovi nelle casistiche considerate, nel nuovo Regolamento della tassa sui rifiuti di cui alla presente deliberazione, all'art. 24 c. 3;

VISTA Deliberazione Consiliare n.12 del 31.03.2021, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2021-2022-2023;

RICHIAMATO l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento

delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

VISTO il D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

ATTESO CHE l’approvazione dei regolamenti rientra nella competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267;

DATO ATTO CHE il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente (con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione) e non sussistono conflitti di interesse in relazione all'oggetto dell'atto con riferimento alla normativa vigente (con particolare riferimento a quella relativa alla prevenzione della corruzione).

VISTI:

- lo Statuto comunale adottato dal Consiglio Comunale con deliberazioni n.26 del 13.11.2000 e n.2 del 12.02.2001, esecutive con provvedimento dell’O.RE.CO. n.37 del 26.02.2001;
- il decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti locali” e s.m. e i. ed in particolare gli artt. 42 e 48.

ACQUISITI ED ALLEGATI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile dell’Area Finanziaria, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dall’art. 3, comma 1, lett. b), del D.L. n. 174/2012, convertito in Legge n. 213/2012.

VISTO l'allegato parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, rilasciato per quanto di competenza, prot. n. 4926 del 21.06.2021;

Con votazione, espressa per alzata di mano, che ha dato le seguenti risultanze:

Consiglieri Presenti n. 10;

Voti favorevoli n. 7

Voti Contrari n. 3 (Consiglieri Caielli, Faini e Panella);

Consiglieri Astenuti nessuno;

DELIBERA

- 1) DI APPROVARE l'allegato nuovo Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) (*Nuovo Regolamento Comunale TARI a seguito emanazione del D.Lgs 116/2020*), dando atto che esso entrerà in vigore con decorrenza 1 gennaio 2021;
- 2) DI DARE ATTO che la normativa e i principi in esso contenuti saranno applicati con prevalenza sulle norme eventualmente contrastanti contenute in altri regolamenti dell'ente;
- 3) DI PROVVEDERE ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13.
- 4) DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di Varano Borghi, per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009 e s.m.i.;

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

con separata votazione, espressa per alzata di mano, che ha dato le seguenti risultanze:

Consiglieri Presenti n. 10;

Voti favorevoli n. 7

Voti Contrari n. 3 (Consiglieri Caielli, Faini e Panella);

Consiglieri Astenuti nessuno;

DELIBERA

di dichiarare, attesa l'urgenza di provvedere in merito, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL Sindaco
Sig. MAURIZIO VOLPI

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA CARLA AMATO

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs n.82/2005 e ss.mm.ii *Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs n.82/2005 e ss.mm.ii*